




COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
SERVIZIO ASSOCIATO di POLIZIA LOCALE
CARSOLI - ORICOLA - PERETO - ROCCA di BOTTE
Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



N° 180/16

SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
Resp. Com.te POLIZIA LOCALE Stefano Zazza Tel. 0863-908319

Protocollo Comune di Pereto
Provincia di L'Aquila
Prot. 3366 tit. IX
Del 6.10.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

PREMESSO che sul territorio comunale di Pereto, esistono delle mulattiere e sentieri " a fondo naturale " su cui il passaggio di motoveicoli provoca danno al fondo naturale stesso e possibile dissesto idrogeologico per usura accelerata o cedimento del fondo acciottolato o dei manufatti accessori (canalette raccolta acque ecc.) con contestuale disturbo alla quiete pubblica e pericolo per la fruizione da parte dei pedoni;
VISTA la richiesta di apposita Ordinanza di disciplina di transito sulle mulattiere a firma del Sindaco di Pereto, pervenuta a questo Comando con prot. 7444, nella quale si richiede l'unica prescrizione attinente il rilascio delle autorizzazioni per gare competitive e non, previo versamento di apposita cauzione da parte dei richiedenti;

RITENUTA pertanto la necessità di garantire la sicurezza alle numerose persone che, nell'effettuare attività all'aperto, usufruiscono dei sentieri e delle mulattiere disseminate nel territorio di Pereto;

VISTI gli art. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, che disciplinano la circolazione stradale;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITO il parere dei competenti Uffici Comunali;

ORDINA

l'immediata istituzione, in tutto il territorio di PERETO, del **DIVIETO DI TRANSITO** ai motoveicoli su tutte le mulattiere ed i sentieri " a fondo naturale " accessibili ai pedoni ad esclusione delle manifestazioni motociclistiche competitive e non, previo versamento di apposita cauzione da parte dei richiedenti.


Che l'Ufficio Tecnico provveda all'installazione di apposita segnaletica stradale necessaria, in maniera visibile.

A norma dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione.

In relazione del disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/1992, sempre nei termini di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Forza Pubblica è incaricata della vigilanza per l'osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 03.10.2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA LOCALE
Cap. Stefano Zazza